



Novità introdotte dal decreto legislativo concernente “Ulteriori modifiche al D.Lgs. 152/2006”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21/12/2007, che interessano, con riferimento alla parte quarta del Decreto, le attività delle C.C.I.A.A.

MUD. Viene in parte riformulato l’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006:

1. Si reintroduce l’obbligo di presentazione del MUD per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti:

- da lavorazioni industriali;
- da lavorazioni artigianali;
- dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Questi produttori, tuttavia, sono esclusi dall’obbligo - esclusivamente in relazione alla produzione di rifiuti non pericolosi – nell’ipotesi in cui non superino i 10 dipendenti.

2. Si specifica che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD. Sono quindi tenuti all’obbligo i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi indipendentemente dalla quantità trasportata.

3. Per il futuro si prevede un nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le cui metodologie saranno definite tramite un apposito decreto del MATT.

Ecocerved ha stimato complessivamente un leggero incremento delle dichiarazioni che verranno presentate. Si ricorda che, alla data, la modulistica cartacea per la presentazione del MUD non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno. Il software per la compilazione del MUD 2008 (anno di riferimento 2007) verrà diffuso entro i primi 10 giorni del mese di marzo.

Registri di carico e scarico. Viene modificato l’articolo 190.

Al comma 6 viene previsto che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Sino ad ora le CCIAA erano tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono essere vidimati dalle CCIAA e dall’Agenzia delle entrate. Ora le CCIAA dovranno vidimare anche i registri di carico e scarico – siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici - ed in forma esclusiva: tale adempimento, a differenza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche dell’Agenzia delle entrate che sino ad oggi hanno adempiuto a tale compito.

I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri – indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 30,00 euro, ai sensi della voce 6 della tabella allegata sotto la lettera A al decreto ministeriale 29 agosto 2007 (pubblicata sulla G.U. dell'11 settembre 2007 n. 211).

I registri già attivi (il D.Lgs. 152/2006 aveva infatti eliminato l'obbligo di vidimazione) in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati dall'entrata in vigore del correttivo e le imprese dovranno adottarne uno nuovo.

Le imprese interessate sono pari a circa 400.000 unità e quindi si tratta di un carico di lavoro realisticamente impegnativo, specialmente nella fase di avvio della normativa. Visto che potrebbe non essere possibile soddisfare a vista le richieste di vidimazione che verranno rivolte nei primi giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa, si raccomanda di rilasciare all'utente ricevuta della domanda di vidimazione e di compiere inoltre tutte le attività preparatorie possibili per assicurare la massima tempestività, rinforzando anche lo sportello nella fase di avvio.

Il comma 6 prevede, inoltre, che i registri siano numerati vidimati e gestiti con le procedure di regolarità fissate dall'art. 39 del DPR 26.10.1972 n. 633. Di conseguenza le Camere di commercio devono numerare progressivamente in ogni pagina i registri che saranno loro presentati. Le Camere, inoltre, non devono bollare detti registri a seguito delle modifiche al codice civile contenute nell'art. 7 bis della legge 8.08.1994 n. 489 e dall'art. 8 della legge 18.10.2001 n. 383.

Non sono infine dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 del 11.11.2005.

Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le modifiche di rilievo sono le seguenti:

1. Viene modificata la procedura di iscrizione all'Albo per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi entro trenta chili o litri al giorno. L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente (che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni) in cui l'interessato attesta sotto la sua responsabilità:

- la sede dell'impresa e l'attività da cui sono prodotti i rifiuti;
- le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto;

I provvedimenti di iscrizione dovranno essere rilasciati entro 30 giorni dalla presentazione delle comunicazioni.

Si conferma il pagamento di un diritto annuale di registrazione pari a 50€.

Si introduce l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

2. La comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti deve essere fatta alla Provincia competente e non più alla Sezione regionale o

provinciale dell'Albo. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto di modifica alle Sezioni regionali e provinciali sono trasmesse a cura delle Sezioni alla Provincia territorialmente competente.

Restano da definire le modalità di gestione del transitorio e l'eventuale trasferimento alle Province dei dati sino ad ora raccolti ed organizzati nel sistema informatico delle Sezioni.

3. Torna l'obbligo di iscrizione all'Albo per le aziende speciali dei comuni o loro società di gestione dei servizi pubblici; ovvero le cosiddette ex municipalizzate dovranno nuovamente iscriversi all'Albo per la gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.